

TRIBUNALE DI TORINO

Oggetto: decreto – legge n.11 dell'8.3.2020; provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino in sostituzione di quello assunto in via di somma urgenza l'8 marzo 2020 per le giornate del 9 e 10 marzo 2020. Efficacia- allo stato e salvo modifiche- dall'11 marzo 2020 al 22 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Sentiti i Capi degli Uffici Giudiziari ed i Dirigenti Amministrativi di Palazzo Caccia

Condiviso l'obiettivo che occorre garantire l'accesso al Palazzo di Giustizia agli avvocati ed agli utenti per la partecipazione alle udienze che dovranno essere celebrate e per la consultazione degli atti processuali di tali procedimenti ,ma che nel contempo è assolutamente necessario limitare al minimo l'accesso al Palazzo di Giustizia- e comunque l'accesso ai locali del Tribunale Ordinario di Torino- di tutti i soggetti diversi quelli sopra indicati.

Dato atto che il Procuratore Generale ha ritenuto di stimare , allo stato; in non più di 500 accessi esterni , scaglionati nell'orario (accesi ulteriori rispetto a quelli di Magistrati, personale, PG per atti urgenti) il flusso gestibile con un serio controllo all'ingresso e che gli Uffici hanno convenzionalmente stimato di ripartire allo stato tali flussi nella misura di

-n.200 per il Tribunale

-n.150 per la Procura

n.100 per la Corte di Appello

n.50 per la Procura Generale

Ritenuto su tali premesse che qualunque dubbio interpretativo in relazione alle norme contenute nel D.L. 11/2020 debba essere risolto nel senso di limitare al massimo l'accesso al Palazzo di Giustizia pur salvaguardando il rispetto delle garanzie difensive e con applicazione omogenee sia degli Uffici che dei singoli

Ribadito che il presente provvedimento è finalizzato in primo luogo a garantire il massimo delle precauzioni sanitarie e che pertanto la primaria finalità da raggiungere anche nella esecuzione delle disposizioni è di garantire che lo svolgimento delle attività non costituisca per nessuno un potenziale pericolo di contagio.

Osservato che sui predetti contingentamenti i locali di Palazzo Caccia- in relazione all'estensione che mediamente in periodo normale ha presenze di non meno di 10 volte rispetto al flusso così contingentato con picchi anche di 15/20 volte- garantiscono condizioni di fatto molto migliori di qualunque altra struttura esterna **al netto dei comportamenti di autoresponsabilità dei singoli**

All'esito delle riunioni con i Presidenti di Sezione

Di concerto con la Dirigenza

Visto il decreto – legge n.11 dell'8.3.2020

Ai sensi dell'art 2 comma 2

DISPONE

Per il settore penale proseguirà l'attività giudiziaria per:

1. le udienze di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di rito direttissimo, di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio a fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera verranno celebrate normalmente
2. i processi nei confronti di imputati detenuti per quella causa in cui il termine ex art. 304 cpp scada prima del 23.3.2020 verranno trattati normalmente così pure i procedimenti nei confronti di persone per cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
3. i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui non sia già stata fissata udienza, verranno fissati soltanto se il detenuto, l'internato o il difensore ne farà richiesta; altrimenti non verranno fissati prima del 23.3.2020 ed il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso ex lege, al pari del termine di prescrizione e dei termini processuali;
4. i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui sia già stata fissata udienza entro il 22.3.2020, ivi comprese le udienze di riesame personale ex art. 309 cpp, saranno celebrati soltanto se il detenuto o l'internato o il difensore ne farà richiesta, i processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se non sottoposte alla misura, saranno trattati soltanto se richiesto dal proposto o dal difensore, con riferimento ai detenuti per i quali non scadano i termini ex art. 304 cpp; qualora sia stata disposta la confisca di prevenzione sottoposta al termine ex artt. 24 e 27 dlgs 159/2011 separatamente dalla misura di prevenzione, il terzo intestatario sarà analogicamente considerato nella medesima posizione del proposto;
5. Le richieste di incidente probatorio solo per prove indifferibili, su richiesta di parte e con specifica dichiarazione di urgenza

PERTANTO

Sono sospese tutte le altre udienze e i processi, già fissati in udienza o fissandi, che **saranno rinviati fuori udienza o fissati secondo le linee guida vincolanti che a breve saranno successivamente emanate ai sensi dell'art 3 comma 3 lett d)** con notifica di nuove citazioni (a difensore, all'imputato ove non dichiarato già assente, al difensore di parte civile e alla persona offesa ove non sia stata già fatta la costituzione delle parti come sarà dettagliato nelle emanande linee guida)

In questi casi pertanto **da un punto di vista operativo pertanto non si fa udienza, non si redige il verbale ;Giudice e Cancelleria tengono elenco di processi da rifissare o fissare**

SI RAMMENTA ANCHE AL FINE DI FORNIRE CORRETTE INFORMAZIONI

- la legge prevede la sospensione dei termini processuali di tutte le fasi, anche in materia di impugnazioni, fino al 22.3.2020 per tutti i processi che non devono essere trattati, ivi compresi i termini per le indagini preliminari.

RICAPITOLANDO

ECCEZIONI AI RINVIO DI UDIENZA

Si devono tenere necessariamente e quindi senza richiesta di parte [art. 2 co. 2 lett. g) n. 2 prima parte]:

1) le udienze di **convalida di arresto/fermo** (in cui si devono ritenere compresi gli **interrogatori di garanzia**). Sono escluse le convalide nei confronti di liberi.

2) le udienze dei procedimenti in cui **scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.**

NOTA: A tal fine i Presidenti di Sezione debbono censire i procedimenti in cui sono in scadenza i termini di custodia e verificare se vi sono casi rientranti nel disposto dell'art. 304 co. 6 c.p.p.;

3) udienze in procedimenti in cui è stata **richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva (REMS)**.

NOTA: Il riferimento deve intendersi a richieste "pendenti" o a misura applicata e ancora in corso.

Si devono tenere se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori chiedono espressamente che si proceda [art. 2 co. 2 lett. g) n. 2 lett. a) – b) – c]):

4.1) udienze in procedimenti a carico di "detenuti".

NOTA: per "detenuti" devono intendersi i condannati in via definitiva (quindi incidenti di esecuzione);

4.2) udienze in procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari (reali o personali anche non detentive) o misure di sicurezza (non detentive; perché se è stata richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva si procede comunque a prescindere dalla richiesta);

NOTE:

Il riferimento deve intendersi a misure cautelari o di sicurezza ancora in corso (non anche a misure applicate e successivamente revocate).

Le misure cautelari sono sia reali che personali.

Le misure cautelari personali sono sia detentive che non detentive.

La norma non riguarda i detenuti per altra causa

4.3) udienze in procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui sono state disposte misure di prevenzione

SUO MODI DI RICHIEDERE DI PROCEDERE

E' palesemente da escludersi che la richiesta possa essere fatta in udienza.

La **richiesta di procedere** dovrà essere inoltrata al giudice **entro le ore 11.00 del giorno precedente l'udienza**.

La richiesta dovrà essere avanzata entro l'orario sopraindicato dal detenuto (con dichiarazione alla matricola), o dal difensore via mail dalla sua pec alla pec della Cancelleria di competenza

In caso di procedimenti con più imputati, la richiesta di trattazione fatta da uno e non dagli altri ha efficacia per tutti i coimputati.

NOTA: Se la richiesta di procedere è avanzata solo da alcuni dei coimputati e solo il giorno precedente, appare opportuno disporre un rinvio a data prossima, per consentire ai coimputati ed ai difensori di presenziare all'udienza e di prepararsi adeguatamente.

In caso di mancanza di richiesta qualora sia stata disposta la traduzione in udienza o la videoconferenza, queste saranno revocate; in assenza di richiesta il termine ex art. 303 cpp resterà sospeso ex lege, al pari del termine di prescrizione e dei termini processuali; il rinvio sarà disposto fuori udienza;

Incidente probatorio [art. 2 co. 2 n. 3]:

Solo per assumere prove "indifferibili", su richiesta di parte e con dichiarazione d'urgenza motivata del giudice.

Se l'incidente probatorio riguarda un procedimento in cui l'indagato è sottoposto a misura cautelare, si ritiene che siano applicabili anche le disposizioni di cui al co. 2 n. 2) lett. b) (quindi l'indagato o il difensore possono chiedere che si proceda)

Sospensione dei termini [art. 2 co. 4].

Nei procedimenti penali in cui l'udienza è stata rinviata o non è stata ancora fissata, sono sospesi per la durata del rinvio e comunque non oltre il 31 maggio 2020:

- a) I termini di prescrizione;
- b) I termini (tutti) della custodia cautelare (303 c.p.p.)
- c) I termini per la decisione sulla richiesta di riesame (309 co. 9, 311 co. 5 e 5-bis, 324 co. 7)
- d) I termini per il deposito del provvedimento di confisca nel procedimento di prevenzione (art. 24 co. 2 e 27 co. 6 D. Lgs. 159/2011)

SULLA MODALITA' DI GESTIONE DELLE UDIENZE

Processi in videoconferenza [art. 2 co. 7].

PREMESSO CHE Fino al 31 maggio 2020 la partecipazione alle udienze dei detenuti (anche p.a.c.), se possibile, va fatta con videoconferenza e che in data odierna è stato validato dal Direttore del Dgsia la utilizzazione alternativa dello Skipe business in data odierna è stata definita i la procedura organizzativa per consentire lo svolgimento delle udienze di convalida e per gli interrogatori di garanzia con detenuti, in collegamento via Skype con la casa circondariale. In tal senso sono state già attrezzate dedicate e pertanto da domani 11 marzo 2020 secondo le disposizioni organizzative fornite dalla Presidenza dell'Ufficio GIP e dal responsabile di Cancelleria dell'Ufficio GIP le udienze saranno svolte con tali modalità.

E' in corso di studio e di preparazione la possibilità di utilizzare la medesima tecnologia più semplificata per tutte le udienze con detenuti ferma restando la possibilità di usufruire ove disponibile della videoconferenza.

Per il settore civile

- a) devono essere trattate normalmente
- le materie previste dall'art. 2, comma 2, lettera g) n.1 prima parte dl n. 11 del 8 marzo 2020

NOTA alla materia degli alimenti, il DL n. 11/2020 intende riferirsi alle sole cause alimentari in senso stretto

Per tutti gli altri procedimenti **(compresi ovviamente i procedimenti di separazione e divorzio nonché ex art. 337 bis c.c.) la trattazione è subordinata (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g n.1 seconda parte) alla dichiarazione di urgenza da parte del Giudice cui compete secondo la norma**

- b) **Per tutti gli altri procedimenti la trattazione è sospesa e la celebrazione di tutte le udienze, anche se relative a procedimenti cautelari, udienze che sarà rinviata con provvedimento fuori udeinza secondo le EMANANDE LINEE GUIDA del Presidente del Tribunale. In questi casi pertanto da un punto di vista operativo pertanto non si fa udienza, non si redige il verbale ;Giudice e Cancelleria tengono elenco di processi da rifissare o fissare**

- c) I difensori non potranno iscriverne procedimenti né costituirsi mediante deposito del fascicolo cartaceo, essendo stato esteso l'obbligo di deposito telematico
- d) Gli obblighi del pagamento del contributo ai sensi dell'art. 2 comma 6 DL 1172020 , nonché l'anticipazione forfettaria connessi al deposito degli atti , sono assolti dal 16 marzo 2020 esclusivamente con sistemi telematici di pagamento.
- e) E' consentito ai legali, in ogni ambito del settore civile, il deposito solo con istanza telematica su PCT, specificamente ed esaurientemente motivata, per evidenziare, in riferimento ai procedimenti civili che non rientrino nell'alveo di cui all'art. 2 comma 2 lettera g n.1), eventuali gravi ragioni di urgenza di talchè la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.
- f) L'Ufficio del Ruolo procederà all'iscrizione al ruolo esclusivamente in via telematica. E' sospesa la richiesta e il rilascio di copie e di produzioni.

DISPOSIZIONI PER SETTORE SPECIFICI

- g) **ESECUZIONI E FALLIMENTI.** Le esecuzioni (mobiliari ed immobiliari) sono sospese sino alla data del 22 marzo 2020, salva la adozione del decreto d'urgenza di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) punto 1 ultimo periodo del decreto legge 11/2020. Parimenti sospese fino alla stessa data sono le udienze avanti ai delegati alle vendite.
- h) **VOLONTARIA GIURISDIZIONE:** E' sospesa l'attività di ricevimento e verbalizzazione di atti pubblici (rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario, giuramento di perizie). Verranno smaltite ordinariamente tutte le istanze depositate in via telematica.
- i) **UFFICIO SUCCESSIONI.** Verranno smaltite ordinariamente tutte le istanze depositate in via telematica. E' sospesa la attività di erezione di inventari.
- j) **GIUDICE TUTELARE.** I procedimenti di amministrazione di sostegno, tutela e curatela rientrano tra le eccezioni di cui all'art. 2 comma 2 lettera g n1) del DL 11/2020, con le seguenti precisazioni. Il Giudice Tutelare potrà rinviare il procedimento ovvero procederà –laddove venga dedotta “una situazione di indifferibilità - alla apertura provvisoria della amministrazione di sostegno (vale a dire senza previa audizione del beneficiario) . Sono fatte salve eventuali ragioni di urgenza di cui all'art. 2 comma 2 lettera g) punto 1 ultimo periodo del decreto legge 11/2020.
- k) **GIURAMENTI IN MATERIA DI SUCCESSIONI E GIUDICE TUTELARE.** In via di urgenza, si dispone che i professionisti che debbano effettuare giuramenti inoltrino via PCT alla cancelleria Volontaria Giurisdizione dichiarazione di giuramento con atto in originale telematico. Tale dichiarazione, vistata con visto agli atti dal Giudice competente, può ritenersi validamente prestata.

IL Presidente del Tribunale in relazione alle primarie finalità di cui in premessa si riserva

-di emanare a breve le linee guida per la fissazione dei procedimenti sospesi o da fissare sia in materia penale che civile.

Si ribadisce pertanto che fino a quel momento alcun Giudice è autorizzato ad emettere i provvedimenti di fissazione

-di concordare a breve con il COA nuove linee guida che consentano di mantenere gli obiettivi di cui in premessa per il tempo necessario nel superiore interesse sanitario

In ragione della primaria finalità sanitaria delle disposizione de quibus ciascuna cancelleria dovrà il giorno precedente comunicare alla Dirigenza l'elenco dei processi da tenere il giorno successivo (con orario e indicazione del luogo di udienza) indicando nominativamente avvocati e parti che hanno diritto ad entrare.

La Dirigenza organizzerà un servizio che riporti in foglio excel in ordine alfabetico per cognome il nominativo delle persone ammesse indicando in separata colonna luogo e orario per la sorveglianza all'ingresso con intestazione Tribunale di Torino e con specifica indicazione che l'accesso è consentito esclusivamente per il tempo e solo nel luogo dell'incombente.

10 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (dott.massimo terzi)